COMMISSARIO DI GOVERNO per l'emergenza Idrogeologica nella Regione Campania - delegato ex OO.P.C.M. nn. 2499/97, 2787/98, 2994/99 e 3088/2000 - Composizione della Commissione per la valutazione dei progetti inerenti la ricostruzione - riparazione degli edifici privati distrutti o danneggiati dalle colate di fango del 5 e 6 maggio 1998 nel territorio del comune. di Sarno, frazione di Episcopio; criteri e modalità operative.

Ordinanza n. 2053 del 10 dicembre 2001

VISTO:

i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 gennaio 1997 e dell'8 maggio 1998 con i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nella Regione Campania a seguito degli eventi calamitosi verificatisi a causa delle eccezionali avversità atmosferiche e dei gravi dissesti idrogeologici con movimenti franosi che nei mesi di novembre e dicembre 1996, gennaio 1997 e 5 e 6 maggio 1998 hanno colpito ampie zone del territorio regionale;

le Ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il Coordinamento della Protezione Civile n. 2499 del 25 gennaio 1997 e n. 2787 del 21 maggio 1998, e successive modifiche ed integrazioni, con le quali il Presidente della Giunta Regionale della Campania è stato nominato Commissario delegato per l'attuazione degli interventi prioritari, urgenti ed indifferibili, finalizzati al soccorso della popolazione, alla salvaguardia della pubblica incolumità ed all'approvazione ed attuazione degli interventi infrastrutturali di emergenza e di prima sistemazione idrogeologica;

l'Ordinanza del Ministro dell'Interno delegato per il Coordinamento della Protezione Civile n. 2994 del 29 luglio 1999 e successive modifiche ed integrazioni, concernente ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza idrogeologica nella Regione Campania e con la quale è stata disposta l'unificazione delle Strutture Commissariali ex O.M. n. 2499/97 e ex O.M. n. 2787/98, attuata con successiva ordinanza commissariale n. 439 del 27 settembre 1999:

il Decreto legge 11 giugno 1998, n. 180 convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 1998, n. 267 concernente, tra l'altro i Piani di Insediamenti Produttivi, il completamento delle opere di sistemazione dell'Asta Valliva dei Regi Lagni e gli interventi per l'utilizzazione degli alloggi nel Comune di Striano;

il Decreto legge 13 maggio 1999, n. 132 convertito con modificazioni dalla Legge 13 luglio 1999, n.226 relativo alla ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi calamitosi del 5 e 6 maggio 1998;

i Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 18 giugno 1999, del 16 di cembre 1999 e del 16 giugno 2000 concernente la proroga dello stato di emergenza, per ultimo al 31 dicembre 2001;

l'Ordinanza del Ministro dell'Interno delegato per il Coordinamento della Protezione Civile n. 3088 del 3 ottobre 2000, e successive modifiche ed integrazioni, con la quale è attribuito al Commissario delegato ex Ordinanza Ministeriale n. 2994/99 l'onere di provvedere all'attuazione degli interventi di cui al piano, ex art. 5, dell'O.M. 3029/1999 relativi alla frana di Cervinara, (AV), ed alla gestione dei Presidi Territoriali di cui all'art. 6, comma 3 dell'O.M. 3036/2000;

le ordinanze del Commissario Delegato n. 415 del 13 settembre 1999 e n. 851 del 31 marzo 2000 concernenti la rimodulazione, ai sensi degli artt. 3 e 6 dell'ordinanza n. 2863/98 e dell'art. 3 dell'ordinanza n. 2980/99, del piano degli interventi infrastrutturali di emergenza, di cui all'ordinanza commissariale n. 71/98:

l'ordinanza del Commissario Delegato n. 510 del 16 novembre 1999 concernente l'approvazione della rimodulazione del piano degli interventi infrastrutturali di emergenza, di cui alle ordinanze commissariali n. 63/98 e 99/99, relativamente alla Struttura ex 2499/97;

PREMESSO CHE

- l'art. 1 dell'Ordinanza Ministeriale n. 3128 del 27 aprile 2001 dispone che:
- a) il Commissario delegato "predispone e adotta, per i comuni colpiti dall'alluvione del 5 e 6 maggio 1998, carte di pericolosità" che" riportino, nell'ambito delle aree già perimetrate come aree a rischio ai sensi dell'art. 1, comma 2 dell'ordinanza n. 278711998, e successive modifiche ed integrazioni, la suddivisione in zone con diversi livelli di pericolosità, da definirsi in base all'intensità di fenomeni verificatisi e di quelli temuti, al danno potenziale presumibile, alle opere di sistemazione e di consolidamento realizzate, a quelle in corso di esecuzione e a quelle previste» (comma 1);
- b) il Comitato istituzionale di cui all'art. 3 dell'Ordinanza Ministeriale n. 2787/1998 e successive modifiche ed integrazioni, "fissa le misure di salvaguardia da adottare" all'interno delle predette aree a rischio "sulla base del diverso livello di pericolosità presente in dette aree, stabilito come previsto dal

- comma 1, anche prevedendo, ove il livello di pericolosità lo consenta, la possibilità di procedere alla ricostruzione degli edifici distrutti o al ripristino di quelli danneggiati, e stabilendo, altresì, le zone nelle quali è vietata la ricostruzione e gli edifici preesistenti devono essere delocalizzati. Il Commissario delegato adotta con proprio provvedimento le misure di salvaguardia" (comma 2);
- c) il Comitato istituzionale "definisce le modalità per l'individuazione puntuale degli edifici che possono essere ricostruiti o ripristinati nella stessa area di origine e di quelli da delocalizzare" (comma 3);
- d) il Commissario delegato "stabilisce i criteri e le modalità di erogazione dei contributi ai privati per la ricostruzione in loco o nelle aree a tal fine individuate e fornisce le linee guida tecniche da adottare per la ricostruzione, per ridurre al minimo la vulnerabilità delle costruzioni nei confronti delle colate di fango " (comma 4);

RILEVATO CHE

- il Comitato istituzionale ex art. 3 dell'Ordinanza Ministeriale no 2787/1998 e successive modifiche ed integrazioni, nella seduta del 4 giugno 2001, ha provveduto a fissare le predette misure di salvaguardia da adottare all'interno delle aree a rischio dei comuni colpiti dall'alluvione del 5 e 6 maggio 1998;
- con ordinanza n. 1994 del 09 novembre 2001 il Commissario delegato ha disposto l'adozione della Carta della Pericolosità per il territorio della frazione di Episcopio in Sarno e delle relative misure di salvaguardia, come fissate dal Comitato istituzionale;
- l'art. 2 della suindicata ordinanza n. 1994/2001 prevede che, nelle Zone con livello di pericolosità MED MED/1 ALT ALTII -- RISP RISP/1, la ricostruzione o la riparazione degli edifici gravemente danneggiati deve essere effettuata con il rispetto di normativa tecnica di miglioramento, al fine di conferire alle costruzioni quel grado di sicurezza necessario alla tutela della pubblica e privata incolumità;
- con ordinanza commissariale n. 1887 del 7 settembre 2001 sono stati stabiliti i criteri e le modalità di erogazione dei contributi per la riparazione e la ricostruzione degli edifici privati, ad uso abitativo, danneggiati dalle colate dì fango del 5 e 6 maggio 1998 nei comuni di Sarno, Siano, Bracigliano, Quindici e San Felice a Cancello:
- con l'art. 14, comma 2, della medesima ordinanza no 1887/2001, è stato stabilito che il Presidente della Regione Campania, Commissario dì Governo, per la valutazione delle richieste, dei progetti e per la stima dei contributi spettanti agli aventi diritto, si avvale di una commissione da Lui costituita e presieduta dal Sindaco del comune dove ha sede l'intervento;

RITENUTO che occorre procedere ai sensi dell'art. 14, comma 2, dell'ordinanza commissariale n. 1887/2001 alla emanazione della ordinanza che stabilisce i criteri e le modalità per la composizione della Commissione per la valutazione delle richieste dei contributi, nonché criteri e modalità operative,

CONSIDERATA l'intesa raggiunta con il Sindaco del Comune di Sarno;

SU PROPOSTA del Sub Commissario prof. Pasquale Versace,

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Struttura e della espressa dichiarazione di regolarità resa dai Dirigenti della Struttura medesima;

Avvalendosi delle deroghe di cui all'ordinanza ministeriale n. 2787/1998 e successivi modifiche ed integrazioni,

DISPONE

Per tutto quanto espresso in premessa, con l'articolato che di seguito si riporta, sono definiti i criteri per la composizione della Commissione preposta alla valutazione dei requisiti soggettivi e dei progetti per la riparazione - ricostruzione degli immobili distrutti o danneggiati dalle colate di fango del 5 e 6 maggio 1998, nonché le regole e le procedure da seguire per la valutazione dei progetti:

Art. 1 - Ambito di applicazione.

1. Le disposizioni contenute nella normativa che segue si applicano al territorio della frazione di Episcopio nel comune di SARNO, Provincia di Salerno, colpito dalle avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali, con conseguenti dissesti idrogeologici del 5 e 6 maggio 1998, già individuato nell'art. 1, comma 1, Ordinanza Presidente Consiglio Ministri 21/5/1998 n. 2787.

Art. 2 - Composizione della Commissione.

1. La Commissione di cui all'art. 14, comma 2, O.C. 1887/2001, preposta all'esame dei requisiti soggettivi e dei progetti di ricostruzione o riparazione di unità immobiliari abitative danneggiate, è composta dal Sindaco dei comune o Suo delegato, nella qualità di presidente e dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale o Suo delegato, da un rappresentante del Commissariato di Governo e da n. 6 esperti nelle discipline connesse alle norme tecnico - urbanistiche, tutti componenti.

- 2. Partecipa ai lavori della Commissione, con le funzioni di segretario verbalizzante, il responsabile dell'ufficio che cura la istruttoria delle pratiche o Suo delegato.
- 3. I componenti della commissione saranno nominati dal Presidente della Giunta Regionale della Campania Commissario di Governo con apposito provvedimento, d'intesa con il Sindaco dei comune di Sarno.
- 4. La predetta Commissione sostituisce, a tutti gli effetti, la Commissione Edilizia, eventuali ulteriori pareri vanno richiesti ed acquisiti dagli Enti che gestiscono i vincoli di tutela, attraverso apposita conferenza di servizi.
- 5. Ai componenti della Commissione ed al Segretario è corrisposto, per la effettiva partecipazione alla riunione della Commissione, un compenso pari al gettone di presenza dei componenti delle Commissioni Consiliari dei Comune.
- 6. La spesa relativa alla liquidazione dei gettoni di presenza dei componenti e dei Segretario della Commissione è imputata sui fondi stanziati con l'art. 2 dell'Ordinanza M.I. n. 3128 del 27/4/2001.
- 7. La riunione della Commissione è valida quando sono presenti almeno il 50 % dei componenti, di cui minimo due tecnici.

Art. 3 - Criteri e modalità operative.

- 1. La Commissione, nell'esaminare il progetto di riparazione-ricostruzione, dell'immobile danneggiato-distrutto dalle colate di fango dei 5 e 6 maggio 1998, dovrà tenere conto della classificazione degli edifici redatta dal gruppo di lavoro di cui. all'Ordinanza Commissariale n. 1737 dei 21/6/2001 nel rispetto della Carta della pericolosità e relative misure di salvaguardia adottata dal Commissario di Governo con Ordinanza n. 1994 del 9/11/2001 e successive modifiche e/o integrazioni.
- 2. La documentazione tecnica e amministrativa richiesta per l'assegnazione dei contributi deve essere completa e corretta, qualora tale condizione non dovesse verificarsi la Commissione assegna un termine massimo di 45 gg. per la integrazione, scaduto il quale, adotta la decisione definitiva in funzione degli atti in possesso.
- 3. il parere della Commissione in punto tecnico urbanistico ha carattere obbligatorio ma non vincolante, mentre lo è per la determinazione del contributo.
- 4. Il parere conclusivo della Commissione, espresso in forma di verbale, per ogni singolo progetto, riportante il parere favorevole all'intervento e la determinazione dei contributo sarà trasmesso alla Struttura Commissariale a cura del Dirigente dell'Ufficio Tecnico, componente della Commissione, entro 10 gg. dalla sua emanazione.
- 5. La ricostruzione di immobili da effettuarsi in sito dovrà essere realizzata nel rispetto della sagoma planimetrica e volumetrica preesistente; qualora, per esigenze tecniche, occorra effettuare la traslazione o la modifica della sagoma, il parere favorevole della Commissione è sufficiente per la realizzazione in deroga alla norma vigente, tale deroga va esplicitata nel dispositivo conclusivo.
- 6. Il Sindaco dei comune di Sarno è tenuto a procedere all'esame dei progetti di riparazione ricostruzione prodotti dagli aventi diritto nei termini fissati dalle leggi vigenti.

La struttura commissariale è incaricata dell'esecuzione della presente ordinanza.

10 dicembre 2001

Bassolino